

STATUTO

**BAGNI DI LUCCA SERVIZI
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BAGNI DI LUCCA LU VIA VAL DI
LIMA 10/A

Numero REA: LU - 222918

Codice fiscale: 02403960467

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO	
ART. 1 – Denominazione	
1. La società ha la seguente denominazione: “BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale”, con socio unico il Comune di Bagni di Lucca, denominazione che potrà anche essere abbreviata in “B.A.S.E. s.r.l. unipersonale”; negli atti e nella corrispondenza verrà così indicata “BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.l (società con unico socio)”.	
ART. 2 – Sede legale	
1. La società ha sede nel Comune di Bagni di Lucca. La Società potrà aprire unità locali operative all’interno del medesimo Comune con deliberazione dell’Organo Amministrativo. L’apertura di unità locali al di fuori del Comune è assunta con decisione dei soci.	
2. La sede potrà essere trasferita anche al di fuori di tale territorio comunale, nei casi consentiti dalla Legge, purché in Italia, con decisione dei soci.	
ART. 3 - Durata	
1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea straordinaria.	
ART. 4 – Oggetto sociale	
1. La Società ha per oggetto la produzione e gestione di servizi di interesse generale e strumentali, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) e d), del D.lgs. n. 175/2016 riconducibili nell’alveo di quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Bagni di Lucca ed in	
1	

	particolare:	
	a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale;	
	b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;	
	c) la gestione degli altri servizi pubblici connessi all'igiene del territorio e dell'abitato che verranno affidati dal Comune di Bagni di Lucca e da altri soggetti pubblici e privati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- pulizia del suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio;	
	- raccolta e smaltimento di rifiuti di lavorazioni industriali od artigianali;	
	- innaffiamento delle strade	
	- lavaggio, svuotatura e disinfezione degli orinatoi pubblici;	
	- pulitura dei muri e delle colonne dai manifesti affissi fuori tabella da iscrizioni e simili;	
	- lavaggio di portici e marciapiedi;	
	- servizio sgombero dei suoli pubblici da rifiuti abbandonati;	
	- derattizzazione, demuscazione e dezanarizzazione;	
	- pulizia e lavaggio dei mercati e delle aree interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;	
	d) la prestazione dei servizi relativi alla riscossione delle tariffe connesse ai servizi oggetto delle gestioni sopra indicate;	
	e) svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra,	
		2

	compreso il trasporto di merci per conto terzi, di progettazione, costruzione,	
	manutenzione di impianti e mezzi, ricerca, programmazione e promozione;	
	f) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quelle di	
	cui ai punti precedenti.	
	2. I predetti servizi sono definiti unilateralmente e affidati in appalto o	
	concessione da parte del Comune di Bagni di Lucca – socio unico - sulla	
	base di appositi Contratti di servizio.	
	Il Comune di Bagni di Lucca, mediante la stipula di singoli Contratti di	
	servizio, potrà affidare in gestione alla società tutti o parte dei servizi	
	suddetti potendo svolgere quelli ad essa non affidati attraverso diverse forme	
	organizzative.	
	3. La Società realizza e gestisce tali servizi e attività <i>in house</i> , direttamente	
	per conto dell'Ente socio, che esercita sulla stessa il controllo analogo.	
	4. La società può, inoltre, compiere ricerche di mercato ed elaborazione dati	
	e provvedere all'esercizio di attività accessorie in settori complementari o	
	affini a quelli indicati nei precedenti commi ad essa affidati dal Comune di	
	Bagni di Lucca o da altri Enti pubblici o privati.	
	5. La Società può altresì utilizzare economicamente, sotto qualsiasi forma,	
	opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, <i>know-how</i> ,	
	patenti, formule e quant'altro, elaborati e prodotti delle ricerche della società	
	nei settori sopraindicati in cui viene svolta l'attività.	
	6. Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, e purché ciò risulti ad	
	esso strumentale, potrà altresì compiere qualunque operazione mobiliare ed	
	immobiliare, finanziaria e commerciale e potrà rilasciare garanzie anche reali	
	per le obbligazioni proprie.	
		3

	7. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività complessiva per conto del Comune di Bagni di Lucca socio unico e comunque nei territori rappresentati dallo stesso anche a mezzo convenzioni con altri Enti Pubblici. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dal Comune di Bagni di Lucca per la gestione dei servizi. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società nei termini previsti dalla normativa vigente.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE	
	ART. 5 – Capitale sociale	
	1. Il capitale è di euro 10.000,00 (euro diecimila virgola zerozero) suddiviso in quote ai sensi di legge ed è detenuto integralmente dal Comune di Bagni di Lucca.	
	2. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto “ <i>in house providing</i> ”. Pertanto le quote societarie, totalmente detenute dal Comune di Bagni di Lucca, quale socio unico, non sono trasferibili e la società manterrà la partecipazione interamente pubblica al capitale sociale.	
	3. Il capitale potrà essere aumentato o diminuito, nel rispetto delle norme di legge, con deliberazione del socio unico in Assemblea.	
	4. Il socio unico, in conformità alle norme di legge in vigore, potrà effettuare versamenti alla società sia in conto aumento capitale, sia in conto	
		4

	finanziamento fruttifero o infruttifero, che non costituiscano raccolta di	
	risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in	
	materia bancaria e creditizia.	
	5. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su quote	
	delle società sono adottati dall'assemblea previa delibera del Consiglio	
	Comunale del Comune di Bagni di Lucca, secondo le modalità previste dal	
	T.U.S.P.P..	
	6. L'alienazione delle partecipazioni sociali è soggetta alla disciplina	
	prevista dall'articolo 10 del T.U.S.P.P..	
	TITOLO III	
	GLI ORGANI DELLA SOCIETA'	
	ART. 6 – Organi	
	1. Sono organi della Società:	
	a) i soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) l'Organo di Revisione.	
	TITOLO IV	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 7 – Decisioni dei soci.	
	1. Il socio unico decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla	
	legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo	
	Amministrativo sottopone alla sua approvazione.	
	2. Le decisioni del socio unico possono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta ovvero	
	mediante consenso espresso per iscritto.	
	5	

	3. La decisione dovrà essere assunta sotto forma di delibera assembleare	
	quando sussista obbligo per legge di delibera assembleare o quando la forma	
	assembleare venga richiesta dall'Organo Amministrativo o dal socio unico.	
	4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espreso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano	
	assicurati al socio unico il diritto di assumere la decisione e a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione e risulti con chiarezza il consenso.	
	5. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, il testo	
	della decisione stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento e	
	il termine entro il quale il socio deve manifestare alla Società la propria	
	adesione ovvero il proprio dissenso, è predisposto dall'Organo	
	Amministrativo. Esso viene sottoposto al socio unico e per conoscenza	
	all'Organo di Revisione con comunicazione a mezzo di:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante dal	
	libro dei soci;	
	- telefax o messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci	
	rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica	
	comunicato alla Società risultante dal Registro delle Imprese .	
	Sarà considerata effettuata la comunicazione al socio interpellato ove il	
	ricevimento del testo della decisione risulti da ricevuta rilasciata dai sistemi	
	di cui sopra.	
	Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto	
	sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti con apposita delibera di	
	Giunta. La decisione si perfeziona validamente se il Socio unico sia stato	
	interpellato e quando abbia comunicato tempestivamente alla Società il	
		6

	proprio consenso alla decisione proposta. Il mancato tempestivo invio presso	
	la sede sociale di una risposta nei casi di comprovata urgenza motivati	
	dall'Organo Amministrativo in ragione di esigenze di servizio o connesse	
	all'attuazione di prescrizioni di legge, equivale ad assenso.	
	6. Anche in assenza di formale interpellanza da parte dell'Organo	
	Amministrativo, la decisione può essere adottata mediante consenso espresso	
	per iscritto. In questo caso il socio unico predisporre e sottoscrive un	
	documento da cui risulti con chiarezza l'argomento della decisione e lo	
	comunica alla Società.	
	7. Salvi i casi di urgenza indicati al precedente comma 4, il procedimento di	
	consultazione scritta deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo	
	inizio. Le decisioni devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci	
	e la documentazione della decisione deve essere conservata dalla società.	
	8. Ove le decisioni dei soci vengano adottate mediante deliberazione	
	assembleare, l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo	
	Amministrativo secondo le modalità di cui al successivo art. 8.	
	9. Per le decisioni, assunzioni e deliberazioni dei soci deve essere tenuto	
	conto delle competenze degli organi comunali di riferimento di cui al D.lgs.	
	267/2000 e al T.U.S.P.P..	
	ART. 8 – Assemblea	
	1. Con riferimento alle materie indicate nell'art. 2479 comma 2 n.ri 4 e 5 del	
	Cod. Civ. e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal	
	presente Statuto, oppure quando lo richiede l'Organo Amministrativo o il	
	Socio unico, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera	
	Assembleare.	
		7

	2. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Bagni di Lucca, mediante avviso da inviarsi al Socio e all'Organo di Revisione, con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	3. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'orario dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.	
	4. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti od informati tutti gli Amministratori in carica e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Se l'Organo Amministrativo non partecipa personalmente all'Assemblea, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	ART. 9 – Svolgimento dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	2. Spetta all'Assemblea la nomina del segretario della stessa.	
	3. L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei	
		8

	relativi verbali:	
	- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della	
	riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio, se richiesto dalla legge.	
	5. Per le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui	
	all'articolo 2479 bis del Codice Civile.	
	ART. 10 – Materie riservate alla competenza dei soci	
	1. La società opera secondo il modello dell'“ <i>in house providing</i> ” e pertanto il	
	Comune di Bagni di Lucca, Socio unico, esercita sulla società un controllo	
	“analogo” a quello esercitato sui propri servizi, attraverso un'influenza	
	determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative	
	della società stessa.	
	2. Il Socio unico, nell'ambito delle sue prerogative di controllo analogo,	
	operante nei termini declinati dal Titolo VIII, decide sulle materie riservate	
	alla sua competenza dalla legge, dallo statuto nonché sugli argomenti che	
	l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione. In particolare,	
		9

	indipendentemente dalla composizione dell'Organo Amministrativo, sono	
	riservati all'approvazione del socio unico i seguenti atti:	
	a) costituzione di nuove società, assunzione e alienazione di partecipazioni;	
	b) acquisti, locazioni, permuta, conferimenti e alienazioni di immobili,	
	aziende e rami d'azienda;	
	c) approvazione dei budget e degli altri strumenti di programmazione.	
	d) richiesta di affidamenti bancari in tutte le forme d'uso, ma non l'utilizzo	
	degli affidamenti concessi;	
	e) stipula di contratti di leasing e acquisti immobilizzazioni per un importo	
	superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00);	
	f) stipula di contratti di mutuo ipotecari o chirografari ed altre operazioni di	
	indebitamento a medio lungo termine;	
	g) impegni di spesa per acquisti di beni, servizi, lavori e per incarichi	
	professionali di importo superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila/00).	
	h) cessione di beni strumentali e non per importi superiori a euro 40.000,00	
	(euro quarantamila/00);	
	i) approvazione della pianta organica della società;	
	l) autorizzazione all'Organo Amministrativo alla nomina	
	dell'Amministratore Delegato, di dirigenti, procuratori " <i>ad negotia</i> " per	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i relativi compensi.	
	m) tutte le operazioni cambiarie.	
	n) gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su quote	
	delle società.	
	TITOLO V	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
		10

	ART.11 – Composizione dell’Organo Amministrativo	
	1. La società è amministrata da un Amministratore unico o alternativamente,	
	solo per specifiche e motivate ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo	
	conto delle esigenze di contenimento dei costi esplicitati dall’Assemblea	
	all’atto di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	numero variabile di tre o cinque membri.	
	ART. 12 – Nomina e sostituzione degli amministratori	
	1. Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea.	
	2. Gli amministratori restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito	
	all’atto della nomina e comunque non oltre l’assemblea fissata per	
	l’approvazione del bilancio del terzo esercizio di mandato e sono rieleggibili.	
	3. Per il periodo di tempo durante il quale le disposizioni di legge e di	
	regolamento in materia di equilibrio di genere saranno in vigore, la	
	composizione del Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, deve	
	risultare conforme ai criteri in esse stabiliti. Tali criteri devono essere	
	rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati	
	nel corso del mandato prima della scadenza naturale del loro incarico.	
	4. Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità	
	previste dalla disciplina applicabile alle società in controllo pubblico, devono	
	essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza	
	stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari <i>pro-tempore</i> vigenti ed	
	attualmente dal D.lgs 39/2013, dal D.lgs 267/2000 e dal D.lgs 175/2016.	
	5. Non possono essere nominati alla carica di amministratore (e, se nominati,	
	decadono <i>ope legis</i> dall’ufficio) coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall’art. 2382 del Cod. Civ..	
		11

	6. Gli amministratori non possono in ogni caso essere dipendenti o dirigenti del Comune di Bagni di Lucca.	
	7. Gli amministratori della società non possono, al contempo, avere un rapporto di lavoro con la stessa società.	
	8. Se la gestione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione è esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.	
	9. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.	
	10. Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al primo comma del presente articolo.	
	11. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto. Spetterà ai soci con propria decisione assunta in Assemblea procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.	
	12. Se vengono a cessare l'Amministratore unico o tutti i componenti il Consiglio di amministrazione, il Revisore deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel	
		12

	frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.	
	13. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è ricostituito ferma restando l'applicazione del regime della <i>prorogatio</i> per non più di 45 giorni prevista dal Dl. n. 293/94 convertito in Legge n. 444/1994 in forza di quanto dispone l'art. 11 comma 15 del T.U.S.P.P..	
	ART. 13 – Poteri degli Amministratori	
	1. La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo indipendentemente dalla sua composizione così come stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. Tale Organo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ferme restando le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto alla competenza dei soci.	
	2. L'Organo Amministrativo provvede alla gestione nell'ambito degli obiettivi stabiliti dal Comune di Bagni di Lucca ed è sottoposto da parte di esso al controllo analogo nei termini indicati al Titolo VIII del presente Statuto.	
	3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 del Cod. Civ., ad un solo componente salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea che ne definirà gli eventuali emolumenti nonché la durata dell'incarico.	
	4. L'Amministratore Delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella	
		13

	delega stessa, ferma restando la competenza dell'Assemblea sulle decisioni	
	riservate dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza, nonché in	
	generale l'assoggettamento al controllo analogo da parte del socio unico,	
	come previsto al Titolo VIII.	
	5. Non sono altresì delegabili, ai sensi dell'art. 2381 del Cod. Civ., le	
	seguenti attribuzioni (che restano pertanto di esclusiva competenza del	
	Consiglio di Amministrazione):	
	- redazione del bilancio (art. 2423);	
	- aumento del capitale sociale (art. 2481);	
	- riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 (art. 2482 bis);	
	- riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale (art. 2482	
	ter);	
	- redazione del progetto di fusione (art. 2501 ter);	
	- redazione del progetto di scissione (art. 2506 bis).	
	ART. 14 – Decisioni dell'Organo Amministrativo	
	<u>Il Consiglio di Amministrazione</u>	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di	
	suo impedimento, dal Consigliere più anziano con lettera raccomandata,	
	posta elettronica certificata o fax contenente l'indicazione degli argomenti da	
	trattare spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la	
	riunione che dovrà pervenire almeno un giorno prima, al domicilio di	
	ciascun Amministratore, dell'Organo di Revisione e del socio unico e, in	
	casi d'urgenza, con le medesime modalità, almeno 48 (quarantotto) ore	
	prima.	
	2. Per permettere la trasmissione tempestiva degli avvisi, ciascuno degli	
		14

	amministratori, l'Organo di Revisione e il socio unico sono tenuti a fornire	
	alla società, ed aggiornare tempestivamente in caso di modifica, il proprio	
	indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata e	
	l'eventuale numero di telefax.	
	3. Il socio unico, nell'esercizio del controllo analogo, può esprimere il veto	
	sugli argomenti da trattare.	
	4. Il Consiglio si riunisce, nella sede della società o altrove tutte le volte che	
	il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno	
	due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni due mesi.	
	5. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza	
	convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e	
	l'Organo di Revisione sono presenti o informati della riunione.	
	6. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con	
	intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti	
	condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della	
	riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,	
	dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	B) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
		15

	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	7. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	8. Le delibere del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che potrà essere scelto anche tra persone diverse dagli Amministratori.	
	<u>L'Amministratore Unico</u>	
	9. Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro a cura del medesimo. Le determinazioni e i verbali sono sottoscritti dall'Amministratore Unico e dal Segretario.	
	ART. 15 – Legale Rappresentanza delle società	
	1. La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero – se è stato nominato un Consiglio di Amministrazione – al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di sua assenza e/o impedimento, al Consigliere più anziano).	
	2. La rappresentanza della società spetta anche all'Amministratore Delegato, ai direttori, agli institori e ai procuratori, laddove nominati e nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ART. 16 – Compensi	
	1. Il compenso annuale dell'Amministratore Unico e di ciascun componente	
		16

	del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea in misura	
	conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	
	2. All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per ragioni	
	del loro ufficio, nei limiti di importo stabiliti a livello regolamentare.	
	3. È fatto espresso divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di	
	presenza o premi di risultato deliberati dopo lo <input type="checkbox"/> Svolgimento dell'attività,	
	nonchè trattamenti di fine mandato.	
	TITOLO VI	
	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 17 - Nomina e composizione dell'Organo di Revisione Legale	
	1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore contabile	
	iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi	
	dell'art. 2409 bis c.c. e ss..	
	2. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data della Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	dell'incarico ed è rinnovabile.	
	3. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea la quale	
	determina il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata	
	dell'incarico il corrispettivo verrà determinato in misura conforme alle	
	disposizioni normative e regolamentari vigenti.	
	4. L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato a	
	cura dell'Organo di Revisione.	
	5. Non possono essere eletti alla carica di Revisore contabile e, se eletti,	
	decadono dall'ufficio, coloro che possiedono i requisiti previsti dal D.lgs.	
		17

	39/2010.	
	6. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Revisione ha	
	effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito ferma restando	
	l'applicazione del regime della <i>prorogatio</i> prevista dal Dl. n. 293/94	
	convertito in Legge n. 444/1994 e di quanto previsto dal D.lgs. 39/2010.	
	7. L'Organo di Revisione può essere revocato solo per giusta causa con	
	decisione dell'Assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale a norma di legge.	
	TITOLO VII	
	BILANCIO	
	ART. 18 – Il Bilancio	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.	
	2. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza	
	delle disposizioni di legge alla compilazione dello stato patrimoniale, del	
	conto economico, della nota integrativa, corredandoli di una relazione sul	
	governo societario ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 4.	
	3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari	
	esigenze accertate dall'Organo Amministrativo lo richiedano l'Assemblea da	
	tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata,	
	anziché entro centoventi giorni, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	4. Gli utili netti, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti tra i soci	
	in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che	
		18

	l'assemblea non ne stabilisca in tutto o in parte una destinazione diversa.	
	TITOLO VIII	
	CONTROLLO ANALOGO	
	ART. 19– Assoggettamento agli obblighi di controllo analogo	
	1. La società è a totale partecipazione pubblica ed opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo del cosiddetto “ <i>in house providing</i> ” e pertanto il Comune di Bagni di Lucca esercita su di essa un controllo “analogo” a quello esercitato sulle proprie articolazioni interne.	
	2. Il controllo analogo si realizza a livello funzionale, gestionale e finanziario ed è esercitato da parte del Comune di Bagni di Lucca attraverso gli strumenti previsti nel presente statuto, nel “Regolamento per l’esercizio del controllo analogo sulle società in house” e nella legislazione speciale in materia, anche in deroga al Cod. Civ..	
	3. In particolare il controllo analogo si intende esercitato in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).	
	4. Il controllo analogo opera anche in relazione ai servizi affidati e all’applicazione dei contratti di servizio.	
	5. La società si conforma agli obblighi di controllo analogo del Comune di Bagni di Lucca derivanti dal modello gestionale dell’ <i>in house providing</i> nei termini che seguono: <input type="checkbox"/>	
	a) svolge la propria attività prevalentemente in favore del Comune di Bagni di Lucca affidante, secondo quanto previsto all’art. 4 dello Statuto; <input type="checkbox"/>	
	b) adegua di volta in volta la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell’attività formulate dal Comune di Bagni di	
		19

	Lucca e stabilite nei contratti di servizio con esso stipulati;	
	c) si attiene alle richieste di informazioni e documenti formalizzate	
	dagli organi e uffici comunali competenti e perseguendo gli obiettivi da essi	
	stabiliti secondo quanto disposto dall'art. 19 commi 5 e 6 del T.U.S.P.P..	
	d) l'Organo Amministrativo è sottoposto al diritto di veto del socio	
	unico rispetto alle materie da trattare indicate nell'ordine del giorno.	
	e) l'Organo Amministrativo è sottoposto agli obblighi contenuti nel	
	“Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house”	
	adottato dal socio unico ed in particolare a quelli appresso descritti.	
	<u>A) Piano Operativo Annuale di Gestione e degli Investimenti</u>	
	- l'Organo Amministrativo predispone, con la collaborazione degli uffici	
	comunali preposti, entro il 5 novembre di ogni anno, la proposta del Piano	
	Operativo Annuale di Gestione per l'esercizio successivo corredato dal conto	
	economico previsionale e dall'eventuale Piano degli Investimenti;	
	- l'Organo Amministrativo procede con la convocazione, entro il 20	
	novembre di ogni anno, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Piano	
	Operativo Annuale di Gestione per l'anno successivo;	
	<u>B) Relazione semestrale</u>	
	- L'Organo Amministrativo approva e trasmette, al socio unico e agli Uffici	
	comunali competenti, entro il 10 settembre di ciascun esercizio, la Relazione	
	semestrale illustrativa sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi societari	
	formulati dal Comune di Bagni di Lucca e recepiti nel Budget, nonché sulle	
	operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per	
	natura delle questioni affrontate.	
		20

	- Detta Relazione contiene altresì il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione dei risultati dell'attività di monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 e 14 del T.U.S.P.P..	
	<u>C) Relazione annuale sul governo societario</u>	
	- Ai sensi e per gli effetti degli art. 6 e 14 del T.U.S.P.P. l'Organo Amministrativo predispose la "Relazione sul governo societario" al cui interno sono inseriti i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale implementati nel corso dell'esercizio precedente e gli esiti del loro monitoraggio al 31.12, per la presentazione all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	- Nella "Relazione sul governo societario" l'Organo amministrativo dà conto dell'attivazione e dei risultati conseguiti nell'esercizio precedente attraverso gli strumenti di governo societario eventualmente adottati tra quelli riportati al comma 3 dell'art. 6 del T.U.S.P.P..	
	- Qualora la Società, a seguito di specifica valutazione, non ritenga sussistente l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3 dell'art. 6, dà conto delle ragioni a base della scelta all'interno della Relazione sul governo societario.	
	<u>D) Reportistica periodica</u>	
	- La società predispose e trasmette agli Uffici Comunali competenti dei report quadrimestrali relativi ai periodi 01/01 – 30/04 e 01/01 – 30/09 di ciascun esercizio, entro 60 giorni successivi al termine. Detti report,	
		21

	composti dal conto economico del periodo, comparato con quello dello stesso periodo dell'esercizio precedente, sono corredati da analisi dei risultati e relazione illustrativa sulle attività svolte.	
	6. La mancanza della preventiva approvazione da parte dei soci, ogniqualvolta questa sia richiesta per il compimento di un atto di amministrazione dalla legge o dall'art. 10 del presente statuto, nonché il mancato assolvimento dei suddetti obblighi di controllo analogo comportano la responsabilità degli Amministratori ai sensi dell'art. 2476 del Cod. Civ. e costituiscono giusta causa della loro revoca.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 20 – Scioglimento e Liquidazione	
	1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge.	
	2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.	
	3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.	
	4. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori definendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.	
	5. I compensi spettanti all'organo della liquidazione sono stabiliti dall'Assemblea in misura conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.	
		22

	6. La revoca dello stato di liquidazione è adottata dall'Assemblea previa	
	deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bagni di Lucca	
	secondo le modalità di cui al T.U.S.P.P..	
	TITOLO X	
	NORME FINALI	
	ART. 21 – Clausola compromissoria	
	1. Qualunque controversia dovesse insorgere tra il socio unico e la società,	
	tra il socio unico e gli organi sociali od i liquidatori, fatta eccezione per	
	quelle che ai sensi dell'ordinamento vigente non possono essere oggetto di	
	compromesso, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un collegio di tre	
	arbitri, che opera secondo quanto previsto dal regolamento della Camera	
	Arbitrale presso la Camera di Commercio di Lucca cui viene demandata la	
	gestione del procedimento e le modalità di esperimento del medesimo.	
	2. Gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di Lucca il quale	
	dovrà indicare l'arbitro che dovrà fungere da Presidente del Collegio	
	Arbitrale.	
	3. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto	
	delle norme inderogabili del codice di procedura civile.	
	4. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 35 e ss.	
	del D.lgs. n. 5/2003.	
	ART. 22– Rinvio	
	1. Per tutto quanto non espressamente per quanto non previsto nel presente	
	statuto si farà riferimento alle norme del c.c. ed alla normativa speciale	
	applicabile alle società a partecipazione pubblica.	
		23

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento supporto cartaceo ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs 7 marzo 2005 n° 82 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

- Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..